

# La marcatura "CE" dei conglomerati bituminosi Adempimenti per l'adeguamento al Regolamento prodotti da costruzione (CPR 305/11)

## The CE marking of asphalt mix

### Requirements for the conformity to the Construction Products Regulation (CPR 305/11)

**MARCO CAPSONI**

Coordinatore Gruppo di lavoro CE, SITEB

## Riassunto

Il 1° luglio 2013 è entrato pienamente in vigore il Regolamento prodotti da costruzione in sostituzione della Direttiva CPD 89/106/CEE. Appositamente costituito per approfondire il tema con riferimento specifico ai conglomerati bituminosi, il Gruppo di lavoro SITEB ha elaborato un documento operativo che si riporta nel presente articolo.

Il testo mette in luce gli elementi salienti del Regolamento presentando gli adempimenti obbligatori e le interpretazioni proposte ed evidenziate (Note) con l'obiettivo di fornire le giuste informazioni agli operatori del settore per la corretta applicazione, dalla determinazione delle caratteristiche essenziali dei prodotti alla Dichiarazione di prestazione (DoP).

## Summary

*On July 1<sup>st</sup>, 2013 the Construction Products Regulation has fully entered into force, replacing the Directive CPD 89/106/EEC. In order to offer a deep examination of the subject, with reference to asphalt mix, the Working Group of SITEB has achieved an operational document reported in the present article.*

*The text highlights the main topics of the Regulation, submitting the mandatory requirements and the several interpretations, with the aim at providing the correct information on construction products in relation to their performances.*

## 1. Introduzione

I prodotti da costruzione utilizzati per la realizzazione di opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade devono possedere precise caratteristiche essenziali per assicurare il raggiungimento dei requisiti di base delle stesse opere. Tale fondamentale assunto è alla base dei procedimenti per la caratterizzazione dei prodotti e per il controllo continuo della produzione noto come marcatura CE. I criteri applicativi sanciti con la Direttiva prodotti da costruzione sono oggi ripresi dal nuovo Regolamento prodotti da costruzione (CPR 305/2011) applicato direttamente da tutti gli Stati dell'Unione senza ulteriori passaggi normativi di recepimento.

Anche i materiali stradali devono possedere la marcatura CE per essere regolarmente utilizzati nella realizzazione della sovrastruttura, siano essi materiali costi-

tuenti (es. aggregati, leganti bituminosi) sia prodotti (es. conglomerati bituminosi, emulsioni bituminose, trattamenti superficiali di irruvidimento).

SITEB ha offerto un supporto agli operatori di settore mettendo a disposizione alcuni documenti per attuare correttamente gli adempimenti normativi previsti nelle diverse fasi, dalla progettazione alla produzione in impianto e controllo di accettazione (Linee guida marcatura CE per conglomerati bituminosi, emulsioni bituminose e membrane flessibili).

Il nuovo documento costituisce un'integrazione del precedente elaborato (La marcatura CE dei conglomerati bituminosi) e presenta gli elementi principali introdotti dal nuovo Regolamento con riferimento specifico alle miscele bituminose prodotte a caldo. Come si potrà constatare non si tratta di una rivoluzione copernicana in materia di marcatura CE, ma un adeguamento alle »

## » ADEGUAMENTO AL CPR 305/11

istanze comunitarie in materia di sostenibilità ed un miglioramento dei documenti che evidenziano, congiuntamente, l'avvenuto controllo della produzione e le caratteristiche essenziali dei prodotti (Dichiarazione di Prestazione).

Il lavoro è stato condotto da un gruppo di tecnici con differenti specializzazioni, opportunamente costituito, che ha approfondito i riferimenti normativi nel contesto applicativo dove l'azione di chi produce i materiali, chi esegue le analisi di laboratorio e chi certifica la correttezza degli adempimenti deve necessariamente essere univoca.

### 2. Oggetto ed entrata in vigore

*"Il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio n. 305/2011 fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione".*

(CPR 305/11 - articolo 1)

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 4 aprile 2011, il Regolamento prodotti da costruzione abroga la Direttiva prodotti da costruzione (CPR 89/106/CEE) ed entra pienamente in vigore con il primo luglio 2013.

A differenza della Direttiva prodotti da costruzione, il Regolamento deve essere immediatamente recepito da tutti gli Stati membri senza ulteriori dispositivi normativi nazionali.

Ai fini della marcatura CE dei conglomerati bituminosi prodotti a caldo rimane invariata la conformità agli Allegati ZA delle specifiche norme armonizzate della serie UNI EN 13108 nell'edizione in vigore.

Si evidenzia che dalla prima emissione delle norme sono state apportate alcune revisioni relative a modifiche e correzioni puntuali (es. UNI EN 13108-1:2006 AC 2008). Attualmente il Comitato CEN di riferimento per i conglomerati bituminosi sta procedendo con la revisione delle norme armonizzate e, dall'entrata in vigore delle nuove norme in regime obbligatorio, i soggetti interessati dovranno adeguarsi alle prescrizioni richieste.

### 3. Definizioni

L'articolo 2 del Regolamento è dedicato alle definizioni di riferimento per la corretta interpretazione delle condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti. Di seguito si riporta un estratto delle definizioni di importanza rilevante ai fini della marcatura CE dei conglomerati bituminosi.

- ▶ **Caratteristiche essenziali:** le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione.
- ▶ **Prestazione di un prodotto da costruzione:** la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione.
- ▶ **Prodotto-tipo:** l'insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico prodotto da costruzione.
- ▶ **Immissione sul mercato:** la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell'Unione **(Nota: per i CB è riferita alla prima disponibilità di un prodotto immediatamente dopo la validazione della ricetta di composizione attuata in conformità alla norma UNI EN 13108-20).**
- ▶ **Messa a disposizione sul mercato:** la fornitura, a titolo oneroso o gratuito di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale **(Nota: per i CB è riferita alla disponibilità di consegna, anche frazionata, di un prodotto già precedentemente sottoposto alla procedura di validazione).**
- ▶ **Controllo della produzione in fabbrica:** il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate **(Nota: per i CB il riferimento è alla norma UNI EN 13108-21)**
- ▶ **Ciclo di vita:** le fasi consecutive e collegate della vita di un prodotto da costruzione, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali allo smaltimento finale.

## 4. Requisiti di base e sostenibilità

Le opere da costruzione devono soddisfare i requisiti di base durante l'intero ciclo della loro vita ed è rafforzata la connessione con le caratteristiche essenziali dei prodotti elencate negli allegati ZA delle norme armonizzate. I requisiti di base sono definiti nell'Allegato I del Regolamento e sono stati integrati con il requisito n. 7 relativo all'uso sostenibile delle risorse con espreso recepimento delle moderne istanze elaborate nei programmi d'azione comunitari.

I requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'Allegato I del Regolamento costituiscono la base per la preparazione dei mandati di normalizzazione e delle specifiche tecniche armonizzate. Le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate in funzione dei requisiti di base delle opere di costruzione.

La **Tab. 1** riporta i requisiti di base delle opere ed il riferimento dei requisiti attualmente correlati al conglomerato bituminoso su disposizione del Mandato M124. Attualmente la tempistica di introduzione del settimo requisito nelle norme armonizzate è di difficile previsione.

L'Allegato I del Regolamento precisa che le opere da costruzione devono essere adatte all'uso cui sono destinate durante l'intero ciclo di vita con particolare riferimento alla salute e sicurezza delle persone. Quindi i requisiti di base devono essere garantiti per l'intera durata di servizio dell'opera stessa rafforzando il concetto di durabilità, peraltro già presente nei provvedimenti

precedenti (Mandato M124 e Allegati ZA delle norme armonizzate).

## 5. Procedure di semplificazione

Le considerazioni preliminari alla base del Regolamento comprendono anche la volontà di semplificare le procedure per la redazione della Dichiarazione di prestazione e quindi per l'apposizione della marcatura CE, soprattutto per le piccole e medie Imprese.

Le procedure semplificate sono descritte nel Capo VI articoli 36, 37 e 38 del Regolamento e, in taluni casi, è prevista la possibilità di contenere gli oneri relativi alle prove per l'immissione sul mercato. Le procedure di semplificazione più rilevanti sono riferite alla marcatura dei prodotti con sistemi di attestazione 3 e 4, non previsti in generale per i materiali stradali.

In linea di principio la semplificazione è applicabile in tutti i sistemi per la determinazione del prodotto-tipo aprendo la possibilità di definire una o più caratteristiche essenziali senza il ricorso a prove dirette, bensì con il supporto di altra "documentazione tecnica appropriata". Più precisamente la determinazione del "prodotto - tipo" (ex ITT) può avvenire in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto (CPR 305/2011 - Allegato V).

In ogni caso le modalità di determinazione del prodotto-tipo devono essere esplicitate nelle norme armonizzate o in seguito ad una Decisione della Commissione. Per quanto attiene la definizione del prodotto-tipo ap- ➤

**Tab. 1** Requisiti di base

REQUISITO DI BASE	Serie UNI EN 13108						
	Parte 1	Parte 2	Parte 3	Parte 4	Parte 5	Parte 6	Parte 7
1 Resistenza meccanica e stabilità	X	X	X	X	X	X	X
2 Sicurezza in caso di incendio	X	X	X	X	X	X	X
3 Igiene, salute e ambiente							
4 Sicurezza ed accessibilità nell'uso	X	X	X	X	X	X	X
5 Protezione contro il rumore			X		X	X	X
6 Risparmio energetico e ritenzione del calore							
7 Uso sostenibile delle risorse							

## » ADEGUAMENTO AL CPR 305/11

plicata ai conglomerati bituminosi le norme armonizzate della serie UNI EN 13108 ammettono già oggi la possibilità condizionata di fruire delle prove eseguite direttamente dal fornitore per quanto riguarda la caratterizzazione dei materiali costituenti (UNI EN 13108-20 paragrafo 4.1) purché siano effettuate in conformità alle norme che regolano i "Metodi di prova". Attualmente non sono ammesse ulteriori procedure di semplificazione nella determinazione del conglomerato bituminoso – tipo e restano valide le condizioni di validità delle prove iniziali di tipo (UNI EN 13108-20 paragrafo 4.2).

**Nota: ad oggi, per la marcatura CE dei conglomerati bituminosi non sono applicabili ulteriori procedimenti di semplificazione che potranno essere compresi nella prossima revisione delle norme armonizzate.**

### 6. Dichiarazione di conformità e dichiarazione di prestazione

Si ricorda che il recepimento degli adempimenti previsti dalla Direttiva prodotti da costruzione era testimoniato dalla Dichiarazione di Conformità che costituiva l'atto formale con cui il Produttore dichiarava, sotto la propria responsabilità, che il prodotto era conforme all'Allegato ZA della specifica Norma armonizzata.

Con il Regolamento prodotti da costruzione la Dichiarazione di Conformità è sostituita dalla Dichiarazione di Prestazione (*Declaration of Performance, DoP*) ed il Produttore ne è il responsabile della redazione, obbligatoria per la regolare immissione del prodotto sul mercato. Sostanzialmente nella Dichiarazione di Prestazione il Produttore dichiara l'esecuzione del controllo in produzione, conforme alla specifica norma armonizzata, unitamente alle caratteristiche del prodotto. In particolare la DoP descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente

alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. Il Regolamento prevede che tale Dichiarazione sia fornita per ogni prodotto messo a disposizione sul mercato, in forma cartacea o su supporto informatico. È ammessa la redazione di una Dichiarazione relativa ad un lotto dello stesso prodotto consegnata in unica copia all'utilizzatore.

### 7. Modalità di gestione della DoP

Nella Dichiarazione di Prestazione il Produttore deve riportare le caratteristiche essenziali ed il livello o classe corrispondente determinati mediante prove iniziali di tipo in conformità alla norma UNI EN 13108-20. Deve essere posta attenzione ad elencare esclusivamente le caratteristiche previste nell'allegato ZA della norma armonizzata ed il corrispondente livello di prestazione; in presenza di prestazioni non obbligatorie e non determinate il Produttore deve inserire la nota dicitura NPD (nessuna prestazione determinata).

Ogni Dichiarazione di Prestazione deve essere conservata per 10 anni e resa disponibile alle autorità che ne fanno richiesta.

**Nota: In attesa che siano fatti chiarimenti ufficiali da parte della Commissione o da parte dei ministeri competenti (Responsabili della sorveglianza del mercato) SITEB, per agevolare l'introduzione e l'applicazione omogenea del regolamento prodotti da costruzione, ipotizza le modalità operative illustrate nel presente paragrafo.**

Per "lotto di produzione" applicabile ai conglomerati bituminosi si ritiene che, ai fini della marcatura CE, il lotto equivale alla produzione della miscela validata anche se prodotta in modo discontinuo nel tempo.

La **Tab. 2** riporta le modalità di gestione della Dichiarazione di Prestazione.

Una *fac-simile* di Dichiarazione di Prestazione, con specifico riferimento al conglomerato bituminoso, è riportato a pag. 34. Per facilitarne la compilazione sono riportate, a fianco, le principali informazioni.

Si ricorda che la DoP deve sempre essere aggiornata alla variazione di uno o più elementi oggetto di dichiarazione con particolare riferimento ai livelli di prestazione del prodotto.



TAB. 2 Gestione operativa della Dichiarazione di Prestazione (DoP)

EMISSIONE	MODALITÀ OPERATIVA	SUPPORTO	NOTE
Contestuale alla consegna del prodotto	In allegato al documento di trasporto DDT, per singolo autocarro.	cartaceo	La DoP può contenere l'etichetta di marcatura CE in forma estesa purché siano inseriti il marchio "CE" e le due ultime cifre dell'anno di immissione sul mercato. Le caratteristiche essenziali devono fare riferimento sia alla DoP sia all'etichetta di marcatura CE.
	Sul medesimo documento di trasporto DDT, fronte o retro, per singolo autocarro.	cartaceo	
Materialmente disgiunta dalla consegna del prodotto	Preliminare alla consegna	Cartaceo/informatico con invio a mezzo fax o e-mail  <i>oppure</i>  in formato elettronico disponibile in rete web (*)	La DoP è consegnata unitamente alla documentazione contrattuale.
	Durante la consegna		La DoP è inviata con specifica comunicazione in accompagnamento dove sono precisati i tempi di decorrenza.
	Successivamente alla consegna		La DoP è inviata con specifica comunicazione in accompagnamento dove sono precisati gli estremi dei documenti di trasporto DDT relativi al prodotto consegnato
(*) L'attuazione di tale modalità di consegna è subordinata alle condizioni fissate dalla Commissione mediante atti delegati. Ad oggi, in assenza di tali atti, la messa a disposizione della DoP in rete web non è praticabile.			

## 8. Deroghe

Il Regolamento prodotti da costruzione prevede la possibilità di derogare dalla redazione della Dichiarazione di Prestazione (DoP) anche se esiste una norma armonizzata relativa al materiale in produzione (CPR articolo 5).

Nell'ambito dei materiali stradali può essere applicata la deroga qualora il prodotto da costruzione sia realizzato in cantiere (lavorazione *in situ*) per essere utilizzato nelle costruzioni conformemente alle norme nazionali (es. Capitolati speciali d'appalto) e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali vigenti (es. DL, CSE).

## 9. Identificazione e rintracciabilità

In materia di identificazione e rintracciabilità il Regolamento non introduce prescrizioni aggiuntive rispetto alla precedente Direttiva. Tuttavia nel procedimento di marcatura CE dei prodotti si coglie un'attenzione particolare da parte del legislatore verso il principio della tracciabilità dei materiali.

Nella produzione dei conglomerati bituminosi è diffuso l'impiego di processi assistiti da controllo informatico (PLC / PC) che consentono la registrazione automatica dei parametri di processo, delle regolazioni e dei flussi dei materiali costituenti e dei prodotti. In assenza di supporto informatico è indispensabile procedere con le registrazioni manuali che offrano l'evidenza delle modalità di produzione.



## » ADEGUAMENTO AL CPR 305/11

### DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art. 4 CPR 305/2011)

n. 123/02 (A)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: CB 20 Binder 50/70, (B)
2. Numero di tipo: 123/02 (C)
3. Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1:2006 (D).
4. Nome e indirizzo del fabbricante (E):  
SITEB Asfalti S.p.A.  
Stabilimento di produzione Roma  
via Guattani n° 24,  
00161 RM (I)
5. Mandatario: n.a.
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+
7. L'Organismo notificato (F): Nome e numero identificativo  
ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica 123-CPR- 321 (G)  
fondandosi sui seguenti elementi:
  - i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
  - ii. sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica
8. valutazione tecnica europea: n.a.
9. prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali (H)	Prestazione (I)	Specifica armonizzata (J)
<b>Contenuto di vuoti</b>		UNI EN 13108-1: 2006 AC 2008
massimo	$V_{max 7,0}$ (7%)	
minimo	$V_{min 2,0}$ (2%)	
Minimo di vuoti riempiti da bitume	$VFB_{min 60}$ (60%)	
Massimo di vuoti riempiti da bitume	$VFB_{max 83}$ (83%)	
Vuoti dell'aggregato minerale	$VMA_{min 14}$ (14%)	
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	$V10G_{min 9}$ (9%)	
Sensibilità all'acqua	ITSR <sub>90</sub> (90%)	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Abr <sub>A40</sub> (40ml)	
Reazione al fuoco	Euroclasse Cfl	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 180°C	
<b>Composizione granulometrica (%)</b>		
22,4 mm	100 %	
16 mm	95 %	
11,2 mm	88 %	
5,6 mm	62 %	
2 mm	40 %	
0,500 mm	33 %	
0,250 mm	22 %	
0,063 mm	5,8 %	
Contenuto di legante (%)	$B_{min 6,0}$ (6%)	
Resistenza alla deformazione permanente		
Dispositivo largo: profondità di rottura	$P_5$ (5,0%)	
Dispositivo piccolo: ormaimento	WTS <sub>AIR 10,0</sub> (10mm)	
Dispositivo piccolo: profondità di rottura	PRD <sub>AIR 9,0</sub> (9,0%)	
Sostanze pericolose	Sostanza x < y ppm	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Roma, 1 luglio 2013 (K)

dott. Mario Rossi, Direttore generale (L)

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DoP**

### **INFORMAZIONI GENERALI**

- E' emessa per singola miscela di conglomerato bituminoso.
- Deve accompagnare il prodotto. In alternativa il Produttore deve mettere a disposizione dell'utilizzatore la DoP relativa al prodotto in consegna (vedi § 8 modalità di gestione)
- In caso di variazioni la Dichiarazione deve essere aggiornata e trasmessa formalmente al Cliente (es. variazione del prodotto-tipo).
- Deve essere conservata per 10 anni.
- Qualora il Produttore intenda consegnare una copia della DoP per ogni consegna (autocarro) può includere il marchio CE e le ultime due cifre dell'anno di messa a disposizione ed evitare di emettere l'etichetta di marcatura CE in formato esteso. In questo caso le caratteristiche essenziali devono fare riferimento sia alla DoP sia all'etichetta di marcatura CE.

### **DATI (in giallo le parti da compilare)**

- A. Il numero della Dichiarazione deve comprendere i riferimenti della singola miscela e del codice di validazione (es. 123/02 dove 123 è il numero definito della miscela e 02 è il codice progressivo di validazione)
- B. designazione del prodotto
- C. codice miscela e indice di validazione
- D. norma armonizzata con anno di emissione
- E. nome del fabbricante e indirizzo dello stabilimento di produzione
- F. nome Organismo Notificato e numero iscrizione
- G. numero del certificato
- H. caratteristiche contenute nell'Allegato ZA della norma armonizzata anche se non determinate (NPD). Sulla base del tipo di caratterizzazione adottato il Produttore dovrà riportare tutte le caratteristiche dell'approccio empirico o dell'approccio fondamentale (nell'esempio sono indicati i requisiti previsti per la caratterizzazione del conglomerato secondo l'approccio empirico). Per la scelta dei requisiti da determinare, oltre a quelli obbligatori, si rimanda alla Linea guida SITEB per la marcatura CE dei conglomerati bituminosi (All. C).
- I. livello/classe determinato mediante ITT. Per le caratteristiche non determinate riportare NPD.
- J. norma armonizzata completa di parte e data
- K. luogo e data rilascio
- L. firma del dichiarante e funzione in Azienda

## » ADEGUAMENTO AL CPR 305/11

In considerazione del fatto che la Dichiarazione di Prestazione è strettamente collegata alla singola miscela è opportuno che il Produttore applichi un'adeguata procedura per assicurare la rintracciabilità dei prodotti in tutto il processo produttivo, dall'accettazione dei materiali costituenti alla consegna del conglomerato all'utilizzatore.

### 10. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e prove di laboratorio

Ai fini della marcatura CE di un prodotto da costruzione la valutazione e verifica della costanza della prestazione deve essere conforme ad un preciso sistema di attestazione. L'Allegato V del Regolamento classifica i sistemi di valutazione riportando, per ogni sistema di attestazione, i soggetti responsabili e le attività correlate.

Rispetto alla Direttiva prodotti da costruzione si evidenzia che è stato eliminato il sistema di attestazione 2, mentre sono stati confermati gli altri sistemi, le responsabilità e le attività corrispondenti.

I sistemi di attestazione dei prodotti da costruzione per la valutazione e verifica della costanza della produzione sono sintetizzati nella **Tab. 3**.

Al fine di precisare la qualifica di "Organismo notificato" si ritiene utile riportare l'articolo 39 del Regolamento:

"Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione ai sensi del presente regolamento (in prosieguo «organismi notificati»)»".

Per le procedure di marcatura CE non sono contemplati altri sistemi di notifica.

Definito nel Mandato di riferimento, il sistema di attestazione è recepito negli allegati ZA delle norme armonizzate di prodotto. Il sistema di attestazione di tipo 2+ è assegnato ai seguenti materiali stradali: conglomerati bituminosi prodotti a caldo, aggregati per miscele bituminose (specificato con Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti D.M. 16/11/2009), bitume tal quale, bitume modificato con polimeri, emulsione bituminosa cationica, trattamenti superficiali di irruvidimento.

Il sistema di attestazione 2+ prevede l'intervento dell'organismo notificato per la certificazione di conformità del controllo in produzione a seguito di verifica iniziale e per il mantenimento della certificazione con sorveglianza periodica.

Le prove di laboratorio eseguite per la determinazione delle caratteristiche del prodotto tipo e per i controlli periodici in produzione non prevedono il ricorso ad organismi notificati o altrimenti qualificati pertanto il Produttore può avvalersi di strutture interne o esterne (outsourcing) purché le prove siano eseguite in conformità

**Tab. 3** Sistemi di attestazione (rif. CPR 305/2011, Allegato V)

RESPONSABILE	INCARICO	SISTEMA DI ATTESTAZIONE				
		1+	1	2+	3	4
PRODUTTORE (fabbricante)	Determinazione prodotto - tipo			X		X
	Controllo di Produzione di Fabbrica	X	X	X	X	X
	Ulteriori prove di controllo	X	X	X		
ORGANISMO NOTIFICATO	Determinazione prodotto - tipo	X	X		X	
	Prove di controllo	X				
	Ispezione iniziale	X	X	X		
	Certificazione del FPC	X	X	X		
	Sorveglianza del FPC	X	X	X		



ai metodi di prova europei, comprese le procedure di prelievo dei campioni, e ci sia disponibilità di mezzi, attrezzature e personale addestrato.

In ambito dei materiali stradali l'unica eccezione ad oggi rilevata nell'esecuzione delle prove è rappresentata dal requisito di reazione al fuoco relativo ai con- »

**Tab. 4 Sintesi degli adempimenti**

ADEMPIMENTO	DIRETTIVA CPD 89/106/CEE	REGOLAMENTO CPR 305/11	NOTE
Sistema di attestazione per i CB	2+	2+	Nessuna variazione (il sistema di attestazione, definito nel mandato M124, è riportato negli Allegati ZA delle Norme serie UNI EN 13108)
Requisiti di base	1. Resistenza meccanica e stabilità 2. Sicurezza in caso di incendio 3. Igiene, salute e ambiente 4. Sicurezza e accessibilità all'uso 5. protezione contro il rumore 6. risparmio energetico e ritenzione calore	1. Resistenza meccanica e stabilità 2. Sicurezza in caso di incendio 3. Igiene, salute e ambiente 4. Sicurezza e accessibilità all'uso 5. protezione contro il rumore 6. risparmio energetico e ritenzione calore 7. uso sostenibile delle risorse naturali	Attualmente non c'è nessuna variazione dei requisiti di base applicabili ai conglomerati bituminosi. Il requisito n. 7 deve essere ratificato con mandato al gruppo CEN e quindi tradotto in requisiti con revisione delle norme armonizzate
Definizione delle caratteristiche essenziali dei CB	Prove iniziali di tipo (ITT)	Prodotto tipo	Ad oggi la determinazione delle caratteristiche non è modificata (eventuale adozione di calcoli o relazioni potrà essere inserita nella revisione delle norme armonizzate)
Controllo della produzione	Ispezioni e controlli	Ispezioni e controlli	Nessuna variazione
Prove di laboratorio	Conformità ai metodi di prova compreso campionamento (Norme UNI EN)	Conformità ai metodi di prova compreso campionamento (Norme UNI EN)	Nessuna variazione
Dichiarazione CE	Dichiarazione di conformità (DoC)	Dichiarazione di prestazione (DoP)	La DoP: - è redatta per ogni prodotto, - comprende i requisiti essenziali
Informazioni sul prodotto	Relazione iniziale di tipo	Relazione iniziale di tipo	Nessuna variazione
Marcatura CE	Etichetta CE (breve / estesa)	Etichetta CE (breve / estesa)	Nel caso di consegna della DoP per ogni carico l'etichetta di marcatura CE può essere inclusa nella DoP medesima (opzione valida solo per etichetta estesa). DoP e marcatura CE possono essere riportati direttamente nel DDT purché siano comprese tutte le informazioni previste

## » ADEGUAMENTO AL CPR 305/11

glomerati bituminosi che, qualora richiesto, deve essere determinato da un Organismo notificato (UNI EN 13108-1 Allegato ZA).

### 11. Sintesi degli adempimenti

Nella **Tab. 4** sono evidenziate le differenze applicative degli adempimenti tra la Direttiva prodotti da costruzione ed il Regolamento con effetto sui conglomerati bituminosi.

### 12. Conclusione

Lo studio analitico del Regolamento e delle connessioni con le Norme armonizzate specifiche per i conglomerati bituminosi ha permesso di accertare che, ad oggi, non si rilevano modifiche sostanziali nei contenuti e nei metodi rispetto a quanto richiesto con la precedente Direttiva prodotti da costruzione. Infatti, ai fini della marcatura CE dei conglomerati bituminosi, non cambia il sistema di attestazione, non è attualmente previsto l'obbligo di dichiarare nuovi requisiti e rimane invariata la qualifica dei laboratori che il Produttore deve utilizzare per l'esecuzione delle prove. In ordine agli aspetti documentali, invece, deve essere posta particolare attenzione alla predisposizione della Dichiarazione di Prestazione che è la sintesi delle informazioni relative al prodotto, obbligatoria per la regolare commercializzazione ed impiego nelle opere. Rimane quindi l'auspicio che l'apertura del Regolamento verso i temi urgenti della sostenibilità, sanciti dai

Programmi d'azione comunitaria, sia recepita adeguatamente anche per i prodotti impiegati nella costruzione e manutenzione stradale a tutela delle risorse naturali non rinnovabili e a beneficio delle esigenze che la collettività esprime. ■

Il documento predisposto dal GdL SITEB "*La marcatura CE dei conglomerati bituminosi - Linee guida per l'adeguamento al regolamento prodotti da costruzione (CPR 305/11)*" è disponibile su [www.siteb.it](http://www.siteb.it) alla sezione *Manuali&LineeGuida*

#### IL GRUPPO DI LAVORO SITEB

##### Supervisore

Stefano Ravaoli                      SITEB

##### Coordinatore

Marco Capsoni                      Consulente

##### Componenti

Raffaella Arrigoni	Tecnopiemonte S.p.A.
Elena Benzoni	Icmq S.p.A.
Giuseppe Carraro	Co-Bit S.p.A.
Isabella Ottonelli	Sineco S.p.A.
Francesco Remotti	Nievelt Labor Ges.m.b.h.
Alessandro Rinaldi	Poliedro S.r.l.
Loretta Venturini	Impresa Bacchi S.r.l.

## La marcatura CE dei conglomerati bituminosi

Linee guida per l'adeguamento  
al Regolamento Prodotti  
da costruzione (CPR 305/11)

Gruppo di Lavoro SITEB Marcatura CE

pagg. 18 | ebook | 2013 | b/n |

La nuova Linea Guida SITEB sul CE dei conglomerati bituminosi costituisce un'integrazione del precedente elaborato, sempre relativo agli obblighi di marcatura, e presenta gli elementi salienti introdotti dal nuovo Regolamento CPR con riferimento specifico alle miscele bituminose prodotte a caldo.

Particolare attenzione è dedicata alla Dichiarazione di Prestazione (DoP) con evidenza delle peculiarità nella compilazione e nelle procedure di gestione.

Il lavoro è stato condotto da un gruppo di persone con differenti specializzazioni opportunamente costituito che ha approfondito i riferimenti normativi nel contesto applicativo dove l'azione di chi produce i materiali, chi esegue le analisi di laboratorio e chi certifica la correttezza degli adempimenti deve necessariamente essere univoca.



La guida è disponibile sul sito web [siteb.it](http://siteb.it) alla sezione Manuali e linee guida.

